

Regolamento pel controllo degli stranieri ed il controllo di alcuni stabilimenti pubblici in Rumania

CAPITOLO I.

Controllo degli stranieri.

§ 1. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. — Ogni straniero che si ferma in Rumenia più di otto giorni deve chiedere il permesso di libero soggiorno, se non fa parte della categoria dei dispensati da tale obbligo, prevista all'art. 3.

Art. 2. — Sono obbligati di tenere il permesso di soggiorno:

1° i capi di famiglia, per essi personalmente, e per la moglie ed i figli minori;

2° le donne vedove o divorziate, per esse personalmente e per i figli minori;

3° le donne nubili maggiori d'età e gli uomini maggiori di età, che non sono capi di famiglia;

4° i minorenni, maschi o femmine, se risiedono nel paese senza genitori o, nel caso che vi siano anche i genitori, se non dimorano con essi e guadagnano da sè stessi l'esistenza.

Art. 3. — Sono dispensati dall'obbligo di avere il permesso di libero soggiorno:

1° i membri del Corpo diplomatico e consolare, ed i membri della Commissione europea del Danubio;

2° i rumeni sudditi di altri Stati, se dichiarano di rinunciare alla sudditanza estera;

3° gli stranieri che vengono in villeggiatura in una stazione climatica od in una stazione balneare;

4° i lavoranti e gli operai stranieri condotti nel paese in comitive, coll'autorizzazione del Ministero dell'interno, e per un tempo determinato.

Art. 4. — Lo straniero che va ad abitare in un albergo qualunque, o da persone che affittano appartamenti o camere mobiliate a mese, a settimana od a giorno, o che affittano solo dei letti, deve completare colle indicazioni richieste il bollettino di iscrizione che gli verrà presentato.

Art. 5. — Nessun privato, istituzione o stabilimento pubblico od impresa commerciale od industriale di qualsiasi genere può impiegare al suo servizio uno straniero non munito del permesso di libero soggiorno.

Art. 6. — Le imprese che fanno venire operai stranieri in comitive, coll'autorizzazione del Ministero dell'interno, dovranno immediatamente informare l'autorità di polizia, nel caso che alcuno di tali operai abbandonasse il lavoro prima del termine pel quale fu arruolato.

§ 2. — *Permessi di libero soggiorno.*

Art. 7. — Il permesso di libero soggiorno sarà conforme al formulario annesso al presente regolamento (mod. n. 3).

Le autorità che devono rilasciare i permessi di libero soggiorno iscriveranno gli stranieri in un registro speciale, secondo il formulario annesso al presente regolamento (mod. n. 4).

Art. 8. — I permessi di libero soggiorno sono rilasciati: in Bucarest, dall'Ufficio del controllo degli stranieri presso la prefettura di polizia; nei comuni urbani nei quali si trovano prefetture di polizia, dai prefetti di polizia; negli altri comuni urbani dai capi di polizia; e nei comuni rurali, dagli amministratori distrettuali, sotto la sorveglianza dei prefetti di provincia.

Art. 9. — Nei comuni urbani nei quali funzionano brigate speciali di sicurezza, queste adempiranno l'ufficio del controllo degli stranieri. Esse compileranno i permessi di libero soggiorno e li invieranno per la firma, insieme agli interrogatori assunti, ai capi di polizia.

Art. 10. — I permessi di libero soggiorno, dopo di essere stati firmati, saranno rimessi agli interessati, ed i duplicati dei permessi verranno inviati una volta alla settimana alla Sicurezza generale presso il Ministero dell'interno.

Art. 11. — Per ottenere il permesso di libero soggiorno, lo straniero deve presentarsi personalmente alla competente autorità del luogo dove intende stabilire la sua residenza.

Nel caso in cui lo straniero non stabilisca la sua residenza in una data località entro otto giorni dalla sua venuta in Rumania, egli deve presentarsi immancabilmente l'ottavo giorno all'autorità del luogo ove si trova.

Art. 12. — I permessi di libero soggiorno sono rilasciati in base al passaporto o documento di viaggio col quale lo straniero è entrato in Rumania. Nel caso che lo straniero che si trova in Rumania non sia più in possesso del passaporto o documento di viaggio, oppure se sia entrato nel paese senza simili documenti coll'autorizzazione del Ministero dell'interno, egli potrà ottenere il permesso di libero soggiorno in base a qualsiasi altro atto rilasciato dall'autorità diplomatica o consolare dello Stato da cui dipende.

L'autorità che rilascia il permesso di libero soggiorno sottoporrà previamente lo straniero ad un interrogatorio secondo le indicazioni contenute nel formulario Mod. 6 annesso al presente regolamento.

Art. 13. — I disertori ed i rifugiati politici verranno muniti del permesso di libero soggiorno in base all'autorizzazione data loro dal Ministero dell'interno, conformemente all'art. 4 della legge.

Art. 14. — I permessi di libero soggiorno avranno la durata degli atti in base ai quali furono rilasciati.

Art. 15. — Se lo straniero cambia residenza da un Comune ad un altro, egli è obbligato d'informarne, prima, l'autorità che gli ha rilasciato il permesso, affinchè venga fatta menzione di ciò sul permesso stesso. Tale informazione verrà data col presentare esso stesso, o per mezzo di altra persona, il permesso di libero soggiorno.

Lo straniero è parimenti obbligato di presentare, entro otto giorni dal suo arrivo nella nuova residenza, il permesso di libero soggiorno per la vidimazione.

Lo stesso obbligo ha pure lo straniero che, senza aver ancora stabilito la sua residenza, ha ottenuto il permesso di soggiorno

dall'autorità del luogo dove si trovava l'ottavo giorno dopo il suo arrivo in Rumania, se in seguito egli fissa la sua residenza in un altro Comune.

Art. 16. — Allorquando il permesso di libero soggiorno ha la durata di più anni, lo straniero è obbligato di farlo vidimare, allo spirare di ogni anno, dall'autorità che lo ha rilasciato o dall'autorità locale, presentando in pari tempo il documento di viaggio in base al quale il permesso è stato rilasciato.

§ 3. — *Disposizioni relative alla residenza degli stranieri.*

Art. 17. — Il permesso di libero soggiorno non implica in sé il diritto per il suo titolare di stabilirsi in un Comune rurale; a tale effetto lo straniero deve ottenere l'autorizzazione speciale prevista dalla legge sull'ordinamento dei Comuni rurali.

Art. 1. — Allorquando il Ministero dell'interno, in virtù di una decisione del Consiglio dei ministri, obbliga uno straniero ad abbandonare la località dove risiede o ad abitare in una data località, il prefetto della provincia od il prefetto di polizia, per mezzo del quale viene notificato l'ordine allo straniero, riferirà al Ministero dell'interno se lo straniero vi si è conformato nel termine stabilito.

Nell'eseguire l'ordine dato, lo straniero deve, prima di partire, presentare egli stesso il permesso di libero soggiorno alla polizia od alla gendarmeria perchè venga fatta sul permesso di libero soggiorno la debita menzione e venga preso atto della località dove egli si reca.

Lo straniero è parimenti obbligato, dopo giunto nella località da esso scelta o destinatagli dal Consiglio dei ministri, di far vidimare il permesso di libero soggiorno, entro il termine fissato colla decisione, oppure, se tale termine non è stato fissato, entro otto giorni al massimo dopo il suo arrivo.

Se lo straniero non si conformasse all'ordine del Ministero, ciò sarà constatato lo stesso giorno dopo spirato il termine con processo verbale che sarà inviato alla pretura locale perchè lo straniero venga punito conformemente alla legge.

Art. 19. — Se, in caso di mobilitazione dell'esercito, il Governo od il Ministero dell'interno adottasse anche delle altre misure riguardo gli stranieri, esse verranno eseguite secondo le istruzioni che saranno date.

§ 4. — *Controllo degli stranieri residenti in Rumania al momento della promulgazione della legge.*

Art. 20. — Gli stranieri residenti in Rumania al momento della promulgazione della legge, siano o no muniti del permesso di soggiorno, devono presentarsi entro quindici giorni all'autorità competente del luogo dove risiedono per far cambiare il biglietto di permesso di soggiorno, o per ottenere tale permesso in base agli atti richiesti dal presente regolamento.

Art. 21. — Agli stranieri che non fossero più in possesso di passaporto o documento di viaggio e non potessero procurarsene un altro, verranno rilasciati dei permessi di soggiorno soltanto dopo che saranno stati autorizzati dal Ministero dell'interno a risiedere nel paese.

Il verbale d'interrogatorio e qualsiasi altro atto presentato dallo straniero che fa parte di tale categoria saranno trasmessi, per mezzo del prefetto di polizia o del prefetto di provincia rispettivo, al Ministero dell'interno cui spetta di decidere.

L'autorità alla quale lo straniero si è presentato allo scopo di cui sopra, gli rilascerà un certificato, secondo il formulario Mod. n. 7, col quale egli potrà giustificare di aver chiesto in tempo utile il permesso di libero soggiorno.

Art. 22. — Gli stranieri nati e cresciuti in Rumania da genitori stabilitisi nel paese e che non hanno mai goduto, nè essi nè i loro genitori, di una protezione straniera, sono dispensati dall'obbligo di munirsi del permesso di libero soggiorno.

Essi possono provare di far parte di tale categoria con qualsiasi atto, come: atto di stato civile, certificati di studii, di servizio militare, d'iscrizione nei ruoli dell'imposte, di esercizio di una professione, industria o commercio, passaporto rilasciato da autorità rumena, sentenza giudiziaria, amministrativa, di polizia, ecc.

Tale atti dovranno indicare la condizione dello straniero e dei suoi genitori.

Coloro che non riunissero le condizioni previste in questo articolo, e non chiedessero il permesso di libero soggiorno, saranno passibili della pena prevista dalla legge, quando si verificasse che non entrano nella categoria di coloro che hanno diritto alla dispensa.

Sulla situazione degli stranieri di questa categoria deciderà soltanto il Ministero dell'interno.

A tale effetto l'autorità alla quale lo straniero presenterà gli atti rilascerà una ricevuta secondo l'unito formulario (Mod. 8), e gli atti presentati saranno trasmessi al Ministero dell'interno per mezzo del prefetto di polizia o del prefetto della provincia rispettiva, il quale darà in pari tempo il suo avviso.

Art. 23. — Se il Ministero dell'interno ammette la dispensa, i prefetti di polizia ed i prefetti di provincia dovranno rilasciare allo straniero, dietro sua richiesta, il certificato di dispensa, secondo il formulario Mod. n. 9.

Se il Ministero respinge la richiesta di dispensa, lo straniero è obbligato di procurarsi il permesso di libero soggiorno entro otto giorni dalla comunicazione che gli sarà fatta verbalmente o per iscritto, e se non vi si conformasse, sarà punito conformemente alla legge.

CAPITOLO II.

(Art. dal 24 al 51 inclusivo) **Sul controllo di alcuni stabilimenti pubblici.**

CAPITOLO III.

Sulle infrazioni.

§ 1. — *Della competenza in generale.*

Art. 52. — Sono specialmente incaricati della constatazione delle infrazioni, nei comuni urbani, i capi di polizia, gli ispettori e direttori di polizia, i commissari e sotto-commissari; e nei co-

muni rurali, gli amministratori distrettuali, gli ufficiali dei gendarmi rurali ed i sotto-ufficiali capi di sezione o capi di posto.

I commissari speciali ed i commissari aiutanti di sicurezza sono competenti a constatare le infrazioni, tanto nei comuni urbani, che nei comuni rurali.

Art. 53. — Per alcune specifiche infrazioni la legge dà diritto agli ufficiali di polizia che le constataano di applicare, contemporaneamente alla formazione del processo verbale, la punizione della multa, sotto il controllo dei giudici di circondari.

Le altre infrazioni sono di competenza delle preture distrettuali, che le giudicano secondo il diritto comune.

§ 2. — *Infrazioni punibili colla multa dagli ufficiali di polizia.*

Art. 54. — Contemporaneamente alla constatazione dell'infrazione, l'ufficiale di polizia sottoporrà lo straniero ad una ammenda di lire 100, allorquando questi abbia commesso una delle seguenti infrazioni:

1° se, avendo obbligo di munirsi del permesso di libero soggiorno, non si è presentato a chiederlo alla competente autorità entro otto giorni dalla sua entrata in Rumania (art. 1, 2 e 5 della legge);

2° se, essendo già stabilito nel paese al momento della promulgazione della legge, non si è presentato alla competente autorità entro il termine di 15 giorni dalla promulgazione della legge (art. 9 e 5 della legge);

3° se, essendo munito del permesso di libero soggiorno e cambiando di residenza, non abbia prima informata di ciò l'autorità del luogo da dove parte, o non abbia fatto vidimare il permesso dall'autorità della sua nuova residenza entro otto giorni dal cambiamento di essa (art. 2 e 5 della legge);

4° se il permesso di libero soggiorno con la durata di più anni non sia stato vidimato in ciascun anno dall'autorità che lo ha rilasciato od, in caso di cambiamento di residenza, dall'autorità della nuova residenza (art. 2 e 5 della legge);

5° se, andando ad abitare in un albergo, o da chi affitta abitualmente camere o letti a settimana od a giorno, abbia rifiu-

tato di riempire il bollettino d'iscrizione presentatogli, od abbia fatto iscrizioni mendaci (art. 3, 23 e 5 della legge).

Art. 55. — Nello stesso modo procederà l'ufficiale di polizia, applicando però una multa di sole lire 10, quando un viaggiatore rumeno non si conformi alle disposizioni previste nel n. 5 dell'articolo precedente.

Art. 56. — Nei casi previsti negli articoli 54 e 55, se l'ammendato dichiara di pagare subito la multa, essa sarà percepita, nei comuni urbani, dall'ufficiale di polizia a ciò specialmente incaricato dal capo di polizia e, nei comuni rurali, dai gendarmi rurali capi di sezione di posto, i quali ne rilasceranno ricevuta staccata da un registro a matrice (formulario Mod. 4, 13 o 14 secondo il caso).

In calce del processo verbale sarà fatta menzione del pagamento della multa e della quietanza relativa.

Colui che ha pagato l'ammenda ha diritto di far contestazione presso la pretura locale.

Allorchè l'ammendato rifiuta o non è in grado di pagare la multa, l'ufficiale di polizia stenderà apposito verbale che invierà, assieme all'ammendato, al giudice distrettuale.

Art. 57. — Sul verbale di ammenda, in caso di non eseguito pagamento di essa, come pure in caso di contestazione da parte di chi l'ha pagata, il giudice distrettuale, esaminando d'urgenza l'infrazione, potrà ridurre la multa od annullare o confermare il verbale.

Allorchè la multa venisse ridotta — in ogni caso però mai a meno di lire 20 —, se essa fosse già stata pagata, il giudice ordinerà la restituzione della differenza.

Nel caso che la multa fosse stata già pagata e che il verbale venisse annullato, il giudice ordinerà la restituzione dell'intera multa.

Quando il processo verbale vien confermato, la multa resta ben percepita, e se non fosse stata pagata e l'ammendato non la pagasse immediatamente, il giudice la commuterà in carcere, calcolandola a lire 10 al giorno dalla data dell'arresto.

La sentenza del giudice è definitiva e senza diritto di ricorso, ed il carcere da esso ordinato invece della multa sarà

scontato nell'arresto della polizia o nell'arresto della sezione dei gendarmi rurali presso la residenza della pretura.

§ 3. — *Infrazioni giudicabili conformemente alla procura speciale.*

Art. 58. — Nei casi qui appresso indicati, l'ufficiale di polizia competente constaterà l'infrazione e trasmetterà al giudice gli atti stessi od anche l'individuo, secondo il caso :

1° se l'infrazione consta nel fatto che lo straniero, punito già una volta per non aver chiesto il permesso di libero soggiorno, non si sia presentato all'autorità competente per chiedere il permesso entro otto giorni dalla esecuzione della pena (art. 5 della legge);

2° se l'infrazione consta nel fatto che lo straniero abbia abbandonato, senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno, la località che gli era stata fissata quale residenza, o non eseguisca l'ordine di allontanarsi da una località (art. 7 della legge);

3° se, in caso di mobilitazione dell'esercito, lo straniero non si conformi alle disposizioni prese dal Governo o dal Ministero dell'interno nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica (art. 11 della legge);

4° se l'infrazione è commessa da uno straniero senza residenza stabile o solo di passaggio per la Rumenia e consta in uno dei fatti punibili secondo gli articoli 183 e 185 del Codice penale, e cioè: oltraggio o ribellione ad un funzionario pubblico o cittadino incaricato di un servizio pubblico, durante l'esercizio delle sue funzioni (art. 13 della legge);

5° se l'infrazione è commessa da uno straniero senza residenza stabile e solo di passaggio per la Rumania e consta in uno dei fatti punibili secondo gli articoli 7 e 8 della legge sui passaporti, e cioè: si sia servito di un passaporto o di altro documento di viaggio, rumeno o straniero, rilasciato a nome di altra persona; sia entrato od uscito dalla Rumania per altra via che quella destinata ai viaggiatori; abbia facilitato o si occupi in modo fraudolento di tali fatti (art. 13 della legge);

6° se l'infrazione è commessa da uno straniero senza residenza stabile o solo di passaggio e consta in una contravvenzione qualsiasi a misure di polizia (art. 13 della legge).

Art. 59. — L'ufficiale di polizia procederà, secondo l'articolo precedente, anche nei seguenti casi: (infrazioni commesse dagli albergatori, affittacamere, ecc.).

Art. 60. — Nei casi previsti dai due articoli precedenti, l'ufficiale di polizia che avrà constatato l'infrazione avvertirà il contravventore che il termine di giudizio è l'ottavo giorno dalla data del processo verbale, gli rimetterà una copia del verbale stesso, e manderà l'originale al giudice distrettuale.

Se l'infrazione è una di quelle indicate nell'art. 58, alinea 3, 4 e 5, lo straniero sarà arrestato e giudicato in istato di arresto, e se si tratta di contravvenzioni previste all'alinea 6, sarà subito inviato, assieme al processo verbale, davanti al giudice distrettuale.

Art. 61. — Al termine fissato dalla legge per il giudizio, che è lo stesso giorno della registrazione al Tribunale del verbale di constatazione, per le altre infrazioni menzionate negli articoli 58 e 59, il giudice darà la precedenza alle infrazioni, applicando le punizioni prescritte dalla legge sul controllo degli stranieri, colle restrizioni previste all'art. 48.

La decisione del giudice è senza diritto di opposizione, e con appello al Tribunale provinciale, entro otto giorni dalla pronunzia della sentenza, tanto se la decisione sia stata data in contumacia, quanto se sia stata data contraddittoriamente.

Art. 62. — L'appello sarà fatto direttamente al Tribunale, e dovrà essere presentato dall'appellante personalmente o per mezzo di un suo incaricato.

Il Tribunale ne fisserà il termine e ne darà conoscenza all'appellante od al suo incaricato, facendo di ciò menzione sulla stessa domanda di appello.

La discussione dell'appello avrà luogo entro otto giorni al massimo dalla sua introduzione, e senza che il giudizio possa essere rinviato.

La sentenza del Tribunale è senza diritto di opposizione e di ricorso.

§ 4. — *Infrazioni giudicabili conformemente al diritto comune.*

Art. 63. — Nei casi qui appresso indicati l'ufficiale di polizia constaterà l'infrazione e trasmetterà gli atti stessi al giudice:

1° se un privato, un'istituzione od uno stabilimento pubblico o privato, un'impresa commerciale od industriale di qualsiasi genere, impieghi al suo servizio, in qualsiasi qualità, uno straniero non munito del permesso di libero soggiorno, e non lo abbia denunciato all'autorità di polizia, nel termine di otto giorni dalla promulgazione della legge (articoli 6 e 9 della legge);

2° se coloro che fanno venire in Rumania lavoranti od operai stranieri in comitive, coll'autorizzazione del Ministero dell'interno, non informino tosto l'autorità di polizia, quando alcuno degli operai abbia abbandonato il lavoro prima dello spirare del termine per il quale è stato fatto venire (articoli 10 e 6 della legge).

Le infrazioni in tali casi saranno constatate nella persona del privato o del direttore o suo sostituto dell'istituzione, stabilimento od impresa.

Art. 64. — Nei casi previsti dall'articolo precedente, il giudizio avrà luogo secondo il diritto comune, coll'applicazione però delle punizioni previste dalla legge sul controllo degli stranieri.

§ 5. — *Disposizioni comuni.*

Art. 65. — All'atto della constatazione di qualsiasi infrazione, gl'interessati dovranno firmare le dichiarazioni, se sanno scrivere.

In caso di rifiuto di firmare, o se non sapessero o non potessero scrivere, verrà fatta menzione di ciò nel processo verbale.

Art. 66. — Gli ufficiali di polizia autorizzati a incassare le ammende sono obbligati di versare subito le somme ricevute alle esattorie dello Stato, in vantaggio del Comune dove è stata constatata l'infrazione.

Art. 67. — Le infrazioni alle disposizioni della legge, menzionate nel presente regolamento, vengono prescritte dopo un anno dalla data in cui furono commesse.

Art. 68. — Tutti i termini previsti dalla legge e dal presente regolamento decorrono dal giorno seguente a quello in cui vien fatto l'atto col quale viene imposta un'obbligazione o viene accordato un diritto.

Art. 69. — Le disposizioni dell'art. 60 del Codice penale sono applicabili al giudizio delle infrazioni, senza però che la punizione dell'ammenda possa essere minore di lire 50.

È eccezzuato il caso in cui l'ammenda sia applicata dallo stesso ufficiale di polizia che ha constatato l'infrazione, caso nel quale il giudice distrettuale potrà ridurre la multa fino a lire 20.

Se l'infrazione consta nel fatto che uno straniero, durante la mobilitazione dell'esercito non si conformi alle disposizioni prese dal Governo o dal Ministero dell'interno nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica, l'art. 60 del Codice penale non viene applicato.

Art. 70. — Se la punizione applicabile è l'ammenda, i giudici, nel pronunziarla, decideranno anche la sua commutazione in carcere, nel caso di insolubilità o di rifiuto di pagamento da parte del condannato.

Art. 71. — La constatazione e la punizione delle infrazioni, in quanto riguarda gli stranieri, non esclude la misura dell'espulsione che il Governo può prendere quando si sia, conformemente alla legge sugli stranieri.

Bucarest, 19 marzo (1° aprile) 1915.